

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONS P. GUERRIERO Avella - Avellino

Prot. n.3339/07

Avella,25/09/2019

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ALDSGA

ALBO

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLA SCOLARESCA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO.

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

PREMESSO CHE

- **la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico**, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici;
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma **obblighi organizzativi** di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (**ex art. 2043 e 2051 Codice Civile**), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni

SI FORNISCONO

le misure organizzative tese ad ostacolare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente tale regolamentazione.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche
3. durante i cambi di turno tra i docenti
4. durante l'intervallo/ricreazione
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni
6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
7. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
8. durante il tragitto aule-mensa, scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico - secondo il piano di lavoro e i turni predisposti dal DSGA - che presti la dovuta vigilanza sugli alunni a partire dal suono della prima campanella che stabilisce l'ingresso nei locali della scuola.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL 2006/2009).

I docenti, anche ai fini del controllo della puntualità, **dovranno firmare il registro nominativo** allocato in sala docenti **prima dell'inizio delle loro ore di lezione**, per consentire così ai collaboratori del DS di evitare inutili perdite di tempo dovute all'accertamento/verifica della presenza in servizio.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

In caso di ritardo, gli insegnanti si faranno carico di avvisare la scuola in tempo utile. La classe eventualmente scoperta verrà presa in carico da un altro docente secondo l'orario stabilito per le supplenze.

In caso di indisponibilità del supplente, la classe sarà suddivisa tra le altre sezioni a cominciare dalle parallele fino al raggiungimento del numero massimo di capienza previsto per ogni classe.

In caso di superamento per motivi eccezionali, **è prioritaria la vigilanza rispetto all'attività didattica**.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto le indicazioni di vigilare sui medesimi.

Per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, i docenti assumono, con il concorso dei collaboratori scolastici, ogni misura idonea ad assicurare la vigilanza degli stessi, anche in relazione ai singoli soggetti.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva tale cambio, coadiuvando l'insegnante nella vigilanza e, laddove necessario, recandosi sulla porta delle aule interessate al cambio di turno consentendo al docente di spostarsi in direzione della nuova classe di destinazione nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, con la massima tempestività si recherà nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, **di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti**.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, **i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido avvicendamento del docente in classe.**

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule, debbono altresì accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, sarà cura dei collaboratori vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso dell'assenza o del ritardo al responsabile del plesso, al D.S. o ad altro collaboratore del dirigente.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo - ricreazione viene effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora prevista per la pausa, **permanendo nell'aula**, senza allontanarsi, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre al corridoio di competenza, anche i bagni, intervenendo in caso di pericolo o necessità e segnalando ai docenti eventuali comportamenti degli alunni degni di attenzione. Il personale collaboratore scolastico vigilerà anche l'ingresso e l'uscita degli alunni dai bagni, onde evitare comportamenti inadeguati o scorretti che, qualora si verificassero, saranno immediatamente comunicati ai docenti.

L'inizio dell'intervallo - che, si ricorda, è rivolto ai soli alunni e che non può prolungarsi oltre i 10 minuti quotidiani - **partirà solo con la presenza in classe del docente della terza ora.**

La vigilanza deve essere garantita a prescindere dall'ambito in cui si effettua l'intervallo.

Nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

In cortile o nei corridoi la responsabilità della vigilanza su comportamenti a rischio di tutti gli alunni fa capo a tutti i docenti presenti, indipendentemente dalla classe frequentata.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I docenti dell'ultima ora devono attendere il suono della campanella in classe e con la porta chiusa, onde non disturbare con fastidiosi mormorii chi sta ancora completando la lezione.

Dopo il suono della campanella i docenti daranno la precedenza, per motivi di sicurezza, ai colleghi che hanno già impegnato la scala o una delle uscite con i propri alunni. Il buon senso di ognuno impone che ci si alterni nelle discese dai piani e quindi, defluita che sia la classe già presente in prossimità delle scale, toccherà al docente e alla classe che attende sul ballatoio.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad **assistere gli alunni sino ai cancelli di uscita dell'edificio**, posizionandosi davanti alla scolaresca o in maniera idonea da poter osservare tutto il gruppo.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, il ritiro dovrà avvenire a cura dei genitori o di un altro adulto maggiorenne espressamente delegato dai genitori. I genitori dei ragazzi della Secondaria I grado devono consegnare la liberatoria che autorizzi i propri figli ad uscire da soli.

Date le responsabilità civili e penali a carico del personale docente, non sarà consentita la consegna dei bambini o dei ragazzi a familiari minorenni.

Nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria l'insegnante può eccezionalmente autorizzare gli alunni a lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo su richiesta del genitore, a condizione che lo stesso, o un suo delegato, sia presente al momento in cui l'alunno lascia la classe.

I bambini della primaria autorizzati dai genitori all'uscita autonoma per utilizzare gli scuolabus **devono essere accompagnati a tali bus dai collaboratori di turno**, secondo le disposizioni impartite dal DS. I collaboratori, prima di far uscire i bambini, si accerteranno che gli **scuolabus abbiano il motore spento**.

In caso di malore o di incidente dell'alunno l'Insegnante provvede ai primi soccorsi, informa i genitori e all'occorrenza ricorre al 118. L'eventuale incidente deve essere denunciato al Dirigente Scolastico con l'apposito modulo predisposto dalla segreteria, e in ogni caso specificando:

- nome e cognome dell'alunno;
- data, ora, località in cui è avvenuto il sinistro;
- descrizione della dinamica dell'infortunio e relative conseguenze;
- prime cure prestate: dove, da chi, quando.

Si ricorda ai signori docenti che in caso di incidente **dovranno provare di non essersi comportati con colpa**.

La Cassazione ha precisato in merito che *«l'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro»* (Cassazione, sentenza n. 17574/2010).

Nella scuola possono essere somministrati a cura dei docenti esclusivamente medicinali salvavita, antipiretici e antiallergici, su specifica richiesta scritta dei genitori e adeguata documentazione medica.

6. NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza degli alunni durante la refezione è di competenza dell'insegnante in servizio. Gli alunni si recano in mensa in fila, con gli insegnanti incaricati della vigilanza, secondo l'ordine loro assegnato.

Nel dopo-mensa, in caso di bel tempo, l'intervallo mensa si può svolgere nel cortile. Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante. Se il tempo non lo permette, l'intervallo post-mensa si svolge all'interno dell'edificio, secondo le modalità dell'intervallo antimeridiano.

Il/i collaboratore/i scolastico/i in servizio al pomeriggio, collaborano alla vigilanza degli alunni distribuendosi sui percorsi aule/refettorio.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili in situazione di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - MENSA, AULA - PALESTRA , AULA - LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula-mensa, aula-palestra, aula-laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di turno, secondo il proprio orario. I docenti sorveglieranno affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose.

I docenti di scienze motorie preleveranno le classi dalle rispettive aule qualora la lezione debba svolgersi in palestra e la termineranno 5 minuti prima del suono della campanella in maniera da riaccompagnare la classe nell'aula di appartenenza.

Gli alunni possono muoversi in autonomia all'interno degli edifici scolastici solo qualora i docenti - valutato il grado di autonomia e maturità - lo ritengano opportuno; in caso contrario essi richiederanno l'accompagnamento ai collaboratori scolastici.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili tenendo conto della situazione specifica di tali allievi.

Ai docenti accompagnatori, per i quali il compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. (Vedi Regolamento Viggi d'istruzione e visite guidate)

SI RICORDA INFINE CHE E' RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

Per motivi di sicurezza i portoni delle scuole vengono chiusi all'inizio delle lezioni.

In caso di uscita anticipata, preventivamente autorizzata dal dirigente o dai suoi collaboratori, i genitori o le persone delegate al ritiro aspetteranno nell'atrio che un docente o un collaboratore scolastico accompagni il minore.

L'accesso alle aule è vietato e deve essere in ogni caso comunicato e autorizzato dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

I genitori che, previo appuntamento, devono conferire con i docenti, terranno tale colloquio esclusivamente nella sala docenti e mai sull'uscio delle aule.

L'ingresso di esperti e/o altre persone per lo svolgimento di attività programmate in classe è autorizzato dal dirigente scolastico previa informazione.

Le presenti disposizioni costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è fatto obbligo a tutti di osservarle e di farle osservare.

Il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta
(Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)